

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
649	Derivati complessi del petrolio Petrolio grezzo Gas di petrolio Nafta con basso punto di ebollizione Nafta modificata con basso punto di ebollizione Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione Nafta con basso punto di ebollizione non specificata Cherosene ottenuto per via diretta Cherosene non specificato Gasolio da cracking Gasolio non specificato	

Omissis».

— Si riporta il testo dell'allegato VII, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«ALLEGATO VII

Parte A

Criteria per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui all'art. 9, comma 4, lettera c)

Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti condizioni:

1. per i preparati classificati T⁺, T, X_n, in base all'articolo 5 si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T⁺, T, X_n presenti in concentrazione pari o superiore al limite rispettivo più basso (limite X_n) fissato per ciascuna di esse all'allegato I, del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti o, in mancanza, allegato I, parte B, del presente decreto;

2. per i preparati classificati C, in base all'articolo 5, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite X_i) fissato all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti o, in mancanza, all'allegato I, parte B, del predetto decreto;

3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle sottoindicate categorie di pericolo:

- a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
- b) mutageno categoria 1, 2 o 3;
- c) tossico per il ciclo riproduttivo categorie 1, 2 o 3;
- d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione;
- e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;
- f) sensibilizzante.

4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3:

- c) esplosivo;
- d) comburente;
- e) estremamente infiammabile;
- f) facilmente infiammabile;
- g) infiammabile;
- h) irritante;
- i) pericoloso per l'ambiente.

5. in linea generale, in massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.

6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato.».

04G0294

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore